

BANDO 2026INAFINCRIC-IAP-105040333-021

Oggetto: Procedura di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca (fascia 3), ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile/rinnovabile, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: ***"Gestione del Sistema di calibrazione e monitoraggio in volo dello strumento di IXPE"***.

**Il Direttore
dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**

- VISTA** la Legge 13 agosto 1984, numero 476, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune ***"Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università"***, e, in particolare, l'articolo 4, recante disposizioni in materia fiscale;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene ***"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"***;
- VISTA** la Legge 10 aprile 1991, numero 125, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene ***"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"***;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il ***"Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"***;
- VISTA** la Legge 8 agosto 1995, numero 335, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la ***"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"***, e, in particolare, l'articolo 2, commi 26 e seguenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"*** ("INAF") e contiene alcune ***"Norme relative allo Osservatorio Vesuviano"***;
- CONSIDERATO** che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"*** come ***"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."***;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 168/1989 ***"...dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle Università e degli Enti di ricerca nel rispetto***

dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400...";

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002, che contiene le norme per la corretta "**Attuazione dell'articolo 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, in materia di tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335**";
- VISTA** la Legge 11 luglio 2002, numero 148, che "**Ratifica ed esegue la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, sottoscritta a Lisbona in data 11 aprile 1997**", e contiene "**Norme di adeguamento dell'ordinamento interno**", ed in particolare, l'articolo 5;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato emanato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "**Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il "**Codice della Amministrazione Digitale**", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della

Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";

- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, numero 296, "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**", ed in particolare l'articolo 1, comma 788;
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, che contiene le norme per la corretta "**Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148**" e, in particolare, l'articolo 4, che al comma 1, prevede che:
- ai fini "...del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero...";
 - entro "...sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento...";
 - il "...provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero...";
- e al comma 2, che
- "...la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero...";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196, "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l'Anno 2010**", ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti

locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;
- VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle **"Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione"**, alle **"Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni"** e ai **"Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata"**;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, **"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"** e successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 22, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022 numero 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 giugno 2022, numero 150;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"** e che disciplina, in particolare, la **"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."**;
- VISTA** la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina gli **"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183"**;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, numero 5, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, numero 35;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene **"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"**;

- CONSIDERATO** che, nel rispetto dei "**principi**" e dei "**criteri direttivi**" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "**Disposizioni**" che hanno "**riordinato**" in un unico "**corpo normativo**" la "**Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che riordina la "**Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";
- VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare:
- l'articolo 7, che disciplina la "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
 - l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare, l'articolo 13;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "**Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune **"Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il **"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ("RGPD");
- VISTO** il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, recante **"ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"**;
- VISTO** il Decreto Legge 29 dicembre 2022, numero 198, recante **"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"**, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 6 rubricato **"Proroga di termini in materia di università e ricerca"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, con il quale è stato emanato il **"Regolamento che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"**;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2023, numero 215, recante **"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"**, ed in particolare il comma 4 dell'articolo 6 rubricato **"Proroga di termini in materia di università e ricerca"**;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2024, numero 71, recante **"Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca"**, ed in

particolare l'articolo 15 rubricato "**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca**";

- VISTE** le disposizioni contenute nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, nonché quelle contenute nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali Integrativi;
- VISTO** il combinato disposto degli articoli 123, comma 10, lettera a), e 5, comma 6, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021**", che prevede che: "*Sono oggetto di sola informazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma: a) gli statuti ed i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro*";
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo ed Economico 2019-2021**", sottoscritto il 18 gennaio 2024, e, in particolare, l'articolo 178, comma 1, lettera g), che prevede "*l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, Legge 29 giugno 2022, numero 79*";
- VISTA** la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTO** il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTA** la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato sia la modifica dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, che la modifica dell'articolo 16, comma 2, primo periodo, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore;
- VISTA** la nota del 23 ottobre 2024, protocollo numero 19624, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 11537, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Università e della Ricerca ha comunicato di avere definitivamente approvato le modifiche dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come proposte dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**" con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;

CONSIDERATO che lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, del predetto "**Statuto**" prevede, tra l'altro, che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nel rispetto "...degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale e internazionale e delle linee di indirizzo definite dal Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca:

- a) *promuove, svolge e coordina, anche nell'ambito di programmi della Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;*
- b) *progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi Infrastrutture localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio;*
- c) *promuove, sostiene e coordina la partecipazione e/o l'adesione italiana a organismi, iniziative e progetti europei o internazionali, assicurando una presenza qualificata nei campi di propria competenza, utilizzando, su richiesta delle autorità governative, conoscenze e competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi..."*;

VISTO il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, e successivamente modificato dal medesimo Organo di Governo con le Delibere del 29 aprile 2021, numero 21, e del 13 settembre 2024, numero 16;

VISTA la nota del 23 ottobre 2024, numero di protocollo 19624, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 11537, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Università e della Ricerca ha comunicato di avere definitivamente approvato le ultime modifiche del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come proposte dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**" con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;

CONSIDERATO che il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;

VISTO il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;

VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";

CONSIDERATO che il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;

VISTO il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

VISTO il "**Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e della incentivazione della innovazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° settembre 2015, numero 55, modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 19 luglio 2016, numero 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 9 dicembre 2016, numero 287;

VISTO il Decreto del Presidente del 19 dicembre 2024, numero 64, con il quale il Dottore **Marco FEROCI** è stato nominato Direttore dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**", che ha Sede a Roma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di un triennio;

VISTA la Determina Direttoriale del 20 dicembre 2024, numero 117, con il quale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", è stato conferito al Dottore **Marco FEROCI**, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direzione dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**", che ha Sede a Roma;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero di protocollo 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore **Roberto RAGAZZONI** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **4 aprile 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **3 aprile 2028**;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 aprile 2024, numero 636, registrato nel protocollo generale in data 3 maggio 2024 con il numero progressivo 4983, con il quale il Dottore Massimo **DELLA VALLE** è stato nominato

componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **30 aprile 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **29 aprile 2028**;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, trasmesso con la nota ministeriale del 18 giugno 2024, numero di protocollo 11951, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 6769, con il quale il Dottore **Lucio Angelo ANTONELLI** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **13 giugno 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **12 giugno 2028**;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 5 luglio 2024, numero 933, trasmesso con la nota ministeriale dell' 8 luglio 2024, numero di protocollo 13577, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 7686, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **5 luglio 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **4 luglio 2028**;

VISTA la Delibera del 25 ottobre 2024, numero 30, con la quale la Dottoressa **Isabella PAGANO** è stata nominata, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del vigente "**Statuto**", Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dal **1° novembre 2024** e per la durata coincidente con quella del mandato del Presidente, ovvero fino al **3 aprile 2028**;

VISTA la Delibera del 31 ottobre 2024, numero 37, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2020, numero 6, a decorrere dal **31 ottobre 2024** e fino al **23 gennaio 2027**, fatte salve eventuali, successive modifiche della normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza dei dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici che dovessero consentire la prosecuzione del predetto incarico fino alla sua durata massima, pari a quattro anni e, comunque, coincidente con quella del Presidente, fermo restando che la stessa dovrà essere, in ogni caso, approvata dal Consiglio di Amministrazione con apposita Delibera;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 marzo 2025, numero 168, trasmesso con la nota ministeriale del 4 marzo 2025, numero di protocollo 3830, che è stata registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 2709, con il quale la Dottoressa **Grazia Maria Gloria UMANA** è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **5 marzo 2025** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **4 marzo 2029**;

PREMESSO che l'articolo 22-ter, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento**,

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", introdotto dall'articolo 1-bis, comma 1, Decreto Legge 7 aprile 2025, numero 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, numero 79, stabilisce che: *"Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire 'incarichi di ricerca' finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca"*;

CONSIDERATO che la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, titolata ***"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*** e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente, gli articoli 22-bis e 22-ter come introdotti dall'articolo 1-bis, comma 1, Decreto Legge 7 aprile 2025, numero 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, numero 79, attribuisce pertanto, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire, contratti di lavoro a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione denominati ***"incarichi post-doc"*** ed, altresì, ***"incarichi di ricerca"*** finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor;

VISTO l'articolo 22-ter, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che stabilisce che, tra le altre istituzioni, gli enti di ricerca disciplinano le modalità di conferimento degli ***"incarichi di ricerca"*** con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, assicurando la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione;

VISTO l'articolo 22-ter, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, secondo il quale per gli ***"incarichi di ricerca"*** è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferire, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 agosto 2025, numero 592, recante la definizione del trattamento economico minimo degli ***"incarichi post-doc"*** e degli ***"incarichi di ricerca"*** di cui agli articoli 22-bis e 22-ter, Legge 30 dicembre 2010, numero 240;

VISTA la Circolare INPS del 12 novembre 2025, numero 142, ***"Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto l'obbligo della contribuzione previdenziale. Titolari di incarichi di ricerca (articolo 22-ter della legge numero 240/2010) e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024). Istituzione dei nuovi "Tipo rapporto" del flusso Uniemens"***;

- VISTO** il Regolamento *“Incarichi di Ricerca e Incarichi Post-Doc dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2026, numero 2;
- VISTA** la nota del 1° luglio 2026, registrata nel protocollo IAPS con il numero 2390, con la quale il Dottore **Paolo SOFFITTA**, per le esigenze dell’*Addendum 2022-19-HH.1-2026 “Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA – realizzazione e test dell’Instrument System e supporto per la fase E” all’Accordo ASI-INAF n. 2022-19-HH.0*, e dell’*Accordo ASI-INAF n. 2023-2-R.0 “Cubesat Solar Polarimeter (CUSP) – Fase B”*, ha rappresentato al Dottore **Marco FEROCI**, nella sua qualità di Direttore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, la necessità di provvedere al reclutamento di una unità di personale laureato, per svolgere la seguente attività di ricerca:
- gestione ed aggiornamento del sistema di calibrazione a terra della missione IXPE;
 - monitoraggio delle operazioni in volo dello strumento a bordo della missione IXPE;
- VALUTATE** le motivazioni addotte dal Dottore **Paolo SOFFITTA**;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere all’emissione di un bando per la selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di ricerca (fascia 3 – raggruppamento scientifico RSN 5), della durata di 12 mesi prorogabili, dal titolo *“Gestione del sistema di calibrazione a terra e monitoraggio dello strumento a bordo della missione spaziale IXPE”*;
- CONSIDERATO** che l’incarico di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”*, né può essere computato ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, numero 199, con la quale sono stati approvati il *“Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l’Anno Finanziario 2026”* e il *“Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2026-2028”*;
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”* per l’Esercizio Finanziario **2026**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 19 dicembre 2025, numero 101;
- VISTA** la Delibera del 28 gennaio 2026, numero 3, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Aggiornamento del *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2026-2028”*;
- CONSIDERATO** che, alla data del 31 dicembre 2025 non risultano in servizio unità di personale titolari di incarichi di ricerca di cui all’articolo 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, così come modificata dalla Legge 5 giugno 2025, numero 79;

CONSIDERATO che il compenso annuale lordo erogato al titolare di incarico di ricerca – Fascia 3 è pari ad Euro 32.000,00, esclusi gli oneri a carico Ente, come previsto dall'Appendice 2 del Regolamento Incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INAF;

ACCERTATA la copertura finanziaria nei pertinenti capitoli di spesa delle seguenti Funzioni obiettivo:

- 1.05.04.03.33 - **Addendum n. 2022-19-HH.1-2026 “Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA – realizzazione e test dell’Instrument System e support per la fase E” all’Accordo ASI-INAF n. 2022-19-HH.0 – CUP F83C22001550005;**
- 1.05.04.03.44 - **Contratto ASI-INAF n. 2023-2-R.0 “Cubesat Solar Polarimeter (CUSP) – Fase B” – CUP F83C23003180005,**
del Centro di Responsabilità Amministrativa 1.20 dello “**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**”,

DETERMINA

Art. 1 Oggetto della selezione - Progetto di ricerca

1. L’INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali indice, ai sensi dell’art. 22-ter della Legge del 30 dicembre 2010, numero 240, una procedura di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca (fascia 3 – raggruppamento scientifico RSN 5) per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata annuale, eventualmente prorogabile/rinnovabile, dal titolo “**Gestione del Sistema di calibrazione e monitoraggio in volo dello strumento di IXPE**”, per le esigenze dell’**Addendum 2022-19-HH.1-2026 “Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA – realizzazione e test dell’Instrument System e supporto per la fase E” all’Accordo ASI-INAF n. 2022-19-HH.0 – CUP F83C22001550005**, e del **Contratto ASI-INAF n. 2023-2-R.0 “Cubesat Solar Polarimeter (CUSP) – Fase B” – CUP F83C23003180005**.
2. L’attività del vincitore/della vincitrice, di seguito “incaricato di ricerca” è finalizzata all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, nell’ambito del progetto di ricerca, per lo svolgimento delle attività di assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. L’attività verrà svolta sotto la supervisione di un Tutor che avrà il compito di predisporre un piano di attività con i relativi obiettivi e dovrà garantire l’osservanza supportando il titolare di incarico di ricerca nell’acquisizione delle competenze necessarie.
3. Lo scopo del progetto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di ricerca:
 - a. gestione ed aggiornamento del sistema di calibrazione a terra della missione IXPE;
 - b. monitoraggio delle operazioni in volo dello strumento a bordo della missione IXPE.
4. Le attività di ricerca previste per l’incarico di ricerca si svolgeranno presso l’INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, sotto la responsabilità scientifica e il tutoraggio del Dottore **Paolo SOFFITTA**.

Art. 2 Requisiti di ammissione

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri quelli relativi al proprio Paese di cittadinanza);

- b. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i soli candidati di cittadinanza italiana soggetti a tale obbligo);
 - c. iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai candidati di cittadinanza italiana);
 - d. titolo di laurea magistrale o a ciclo unico in Ingegneria o titolo conseguito all'estero, riconosciuto equivalente dalla Commissione Esaminatrice al solo fine della partecipazione alla selezione stessa, conseguito da non più di sei anni;
 - e. curriculum idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
 - f. per gli incarichi di ricerca conferiti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o nazionali, verranno richiesti, ove previsti, ulteriori requisiti di accesso indicati dai soggetti finanziatori.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, Legge n. 240/2010.
3. Sono inoltre richieste competenze nelle seguenti materie:
- a. gestione ed interfacciamento di sistemi e apparecchiature per la ricerca;
 - b. gestione e controllo di sistemi di movimentazione.
4. Tutti i requisiti richiesti dal presente Bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
5. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente Bando e dichiarati nelle rispettive domande.
6. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente Bando comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.
7. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dell'INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, su proposta del Segretario della Commissione Esaminatrice, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento.

Art. 3 Domanda di ammissione: termini di presentazione

1. La presente "**Procedura di selezione pubblica**" sarà pubblicata sul "**Sito Web**":
- del "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**", al seguente indirizzo "www.inpa.gov.it";
 - dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "www.inaf.it", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Incarichi di Ricerca**";
 - dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**", al seguente indirizzo <https://www.iaps.inaf.it/it>

2. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa unicamente per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l'applicazione informatica prevista dall'articolo 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" al seguente indirizzo: <https://www.inpa.gov.it>, entro e non oltre le ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo "Avviso" sul predetto "**Portale**".
2. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, dell'applicazione informatica che deve essere utilizzata per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", il Direttore dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**" a seguito di apposito accertamento che confermi il malfunzionamento:
 - a) dispone, con proprio provvedimento, la proroga del termine di scadenza inizialmente fissato per la presentazione delle predette domande per un periodo temporale pari a quello del malfunzionamento;
 - b) pubblica sia sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" che sul "**Sito Web**" della predetta "**Struttura di Ricerca**" un "**Avviso**" che comunica l'accertato malfunzionamento e il nuovo termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
4. Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando di selezione**" è necessario procedere, in via preliminare, alla "**autoregistrazione**" al sistema, che può essere effettuata mediante l'accesso al "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" al seguente indirizzo: <https://www.inpa.gov.it>, ovvero direttamente mediante l'accesso al seguente indirizzo: <https://pica.cineca.it/login> e può essere perfezionata secondo le istruzioni riportate al seguente indirizzo: <https://pica.cineca.it/login>.
5. I candidati possono effettuare la "**autoregistrazione**" prevista dal comma precedente solo se sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica ovvero della identità digitale denominata "**SPID**".
6. Per accedere all'applicazione informatica denominata "**PICA**", con le modalità definite nel precedente comma 4, i candidati dovranno effettuare la scelta del seguente "**codice concorso 2026INAFINCRIC-IAP-105040333-021**".
7. Una volta concluse le operazioni descritte nei precedenti commi, il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e allegare alla stessa i documenti ritenuti necessari, utilizzando il formato elettronico "**PDF/ZIP**".
8. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere debitamente compilata dal candidato in tutte le sue parti, a pena di esclusione, secondo le indicazioni contenute nell'applicazione informatica resa disponibile dall'Amministrazione ai sensi del precedente comma 4.
9. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando di selezione**" il candidato deve, altresì, allegare, sempre a pena di esclusione, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
10. Non sono ammesse, anche in questo caso a pena di esclusione, altre forme o modalità di invio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione diverse da quella prevista e disciplinata dal presente articolo.
11. Entro la scadenza del termine fissato dal precedente comma 2 la piattaforma informatica denominata "**PICA**" consente ai candidati di procedere al salvataggio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione in modalità "**bozza**".

12. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dall'applicazione informatica mediante il rilascio di apposita ricevuta, che verrà inviata, automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica del candidato che ha presentato la domanda.
13. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione che forma oggetto del presente "**Bando**", la piattaforma informatica denominata "**PICA**" non consentirà più ai candidati di accedere al sistema, né di inviare altri atti o documenti, in aggiunta, a modifica o in sostituzione di quelli già trasmessi.
14. Ad ogni domanda di partecipazione alla procedura di selezione verrà attribuito un numero identificativo (ID) che, unitamente al "**codice concorso**", dovrà essere specificatamente indicato dal candidato per qualsiasi successiva comunicazione relativa alla medesima procedura.
15. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà essere sottoscritta e trasmessa dal candidato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il candidato appone sulla domanda la "**firma digitale**", rilasciata dai certificatori qualificati all'uopo autorizzati dalla "**Agenzia per l'Italia Digitale**" e trasmette la stessa secondo le indicazioni contenute nei precedenti commi del presente articolo;
 - b) in alternativa alla modalità indicata nella precedente lettera a), il candidato procede al salvataggio sul proprio "**personal computer**" del "**file**" in formato elettronico "**PDF**" generato dal sistema, che contiene la predetta domanda, appone sullo stesso la "**firma autografa**", in forma estesa e leggibile, e carica il documento sull'applicazione informatica, allegando allo stesso un proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
16. Nel rispetto di quanto previsto dal "**Codice della Amministrazione Digitale**" attualmente in vigore, qualora il candidato abbia effettuato l'accesso all'applicazione informatica denominata "**PICA**" tramite "**SPID**", non è richiesta la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione con le modalità stabilite dal precedente comma.
17. Ogni comunicazione ai candidati che riguarda la procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", ivi comprese quelle relative al calendario della prova di esame e al loro esito, è pubblicata sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" e sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo: www.inaf.it, Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Incarichi di Ricerca**", nonché sul "**Sito Web**" dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**".

Art. 4 Modalità di redazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione

1. Nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza;
 - c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
 - d) il possesso dei titoli di studio richiesti dall'articolo 2, comma 1, del presente "**Bando**", specificando:
 - i. l'anno in cui è stato conseguito, l'Università, l'Istituto, l'Organismo, il Centro di Ricerca o altro Ente qualificato, pubblico o privato, anche estero, che lo ha rilasciato e la votazione finale;

- ii. nel caso di documentata esperienza in attività di ricerca che rientrano tra quelle che formano oggetto del progetto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente Bando, i relativi periodi temporali e le Università, gli Istituti, gli Organismi o Centri di Ricerca o gli altri Enti qualificati, pubblici e privati, anche stranieri, presso i quali è stata maturata;
 - e) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - g) l'impegno a non fruire, nel periodo di durata dell'incarico di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle previste dall'articolo 6 comma 1 del presente Bando;
 - h) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
2. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174.
 3. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 4, del presente Bando.
 3. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
 - a) ad indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o di posta elettronica certificata;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
 4. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata:
 - a. dal "*curriculum vitae et studiorum*" del candidato, redatto in lingua italiana o lingua inglese, datato e sottoscritto, che deve contenere anche l'indicazione delle eventuali borse di studio e assegni di ricerca fruiti in precedenza o in corso e una lista completa delle pubblicazioni, redatto secondo il formato "Europass" o, comunque, un formato che abbia impostazione e contenuti analoghi, e con le modalità indicate dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di attestare la veridicità del suo contenuto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dei successivi articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e delle norme speciali vigenti in materia;
 - b. da copia del certificato o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti, ai sensi del comma 1, lettera d), punto 1), del presente articolo, il titolo di studio posseduto;

- c. breve riassunto delle attività di ricerca condotte e degli interessi scientifici del candidato/della candidata;
 - d. da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
- a. nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati ovvero di ritardi o disagi imputabili ai servizi informatici o telegrafici;
 - b. nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata;
 - c. nei casi di eventuali disagi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
6. L'Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura di selezione oggetto del presente Bando, unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione.
7. Nel caso in cui venga utilizzato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare una conferma di ricezione della comunicazione.
8. I titoli prodotti dal candidato ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 10 debbono essere comprovati:
- a. relativamente ai titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. relativamente ai titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pubbliche Amministrazioni e da Gestori di Pubblici Servizi, con una delle seguenti modalità:
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. documento in originale;
 - iii. documento in copia autentica;
 - iv. documento in fotocopia, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale.
9. In caso di produzione di documenti informatici, devono essere utilizzati, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente PDF.
10. Relativamente ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o di atti di notorietà rese dai candidati ai fini della partecipazione alla procedura di selezione che forma oggetto del presente Bando, si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 75 e 76

del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge 12 novembre 2011, numero 183.

Art. 5 Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati protette dalla legge

1. I candidati diversamente abili che, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, richiedano, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando", la fruizione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, sono tenuti a documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla "Commissione Medico-Legale" della "Azienda Sanitaria Locale" competente o da una struttura pubblica equivalente.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve esplicitare, in particolare, le limitazioni che la disabilità comporta in relazione al colloquio.
3. I candidati con "disturbi specifici dell'apprendimento" ("DSA") che richiedano, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando", l'adozione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti, invece, a produrre la certificazione rilasciata dalla competente "Struttura Medico-Sanitaria", che attesti i predetti "disturbi".
4. La documentazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 deve essere trasmessa dai candidati interessati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e al Responsabile del Procedimento nominato ai sensi del successivo articolo 15 entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i candidati interessati devono espressamente richiedere, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, l'adozione delle misure previste dall'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, o dall'articolo 3, comma 2, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni.
6. L'eventuale concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del precedente comma 1, è rimessa alla valutazione discrezionale della "Commissione Esaminatrice" nominata ai sensi del successivo articolo 8.
7. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi ai candidati che ne hanno diritto non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato agli altri candidati per l'espletamento del colloquio.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi del precedente comma 1, dovranno essere tempestivamente comunicate con le stesse

modalità specificate nel precedente comma 4 e documentate con certificazione medica rilasciata dalla struttura pubblica competente.

9. Anche nel caso contemplato nel precedente comma 7, la eventuale concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi è rimessa, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 5 e 6 del presente articolo, alla valutazione discrezionale della "Commissione Esaminatrice" nominata ai sensi del successivo articolo 8.
10. Le candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario fissato per il colloquio a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono richiedere, con istanza trasmessa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e al Responsabile del Procedimento nominato ai sensi del successivo articolo 15 almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova, l'adozione di misure di carattere organizzativo idonee a garantire, senza pregiudizio alcuno, la loro partecipazione alla procedura di selezione.
11. Nel caso contemplato dal precedente comma, il Direttore dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, di concerto con il "Responsabile del Procedimento" nominato ai sensi del successivo articolo 15, adotterà le misure richieste dalle candidate, prevedendo, eventualmente, o svolgimento di prove asincrone, e individuando, in ogni caso, appositi spazi per consentire l'allattamento.

Art. 6 Cumuli ed incompatibilità

1. L'incarico di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. L'incarico di ricerca nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
4. Non è ammesso il cumulo degli incarichi di ricerca con emolumenti percepiti per lo svolgimento, in modo continuativo, di attività di lavoro, anche con regime di impegno a tempo parziale.
5. È invece compatibile con l'incarico di ricerca una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché la stessa non sia in conflitto con l'attività di ricerca svolta per conto e nell'interesse dello Istituto Nazionale di Astrofisica o ne ritardi lo svolgimento.
6. L'attività di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, sentito il Tutor.
7. Incarichi di ricerca non possono essere conferiti al personale dell'INAF, di altri Enti di Ricerca o di Università collocati in stato di quiescenza.

Art. 7 Sede e durata dell'incarico di ricerca

1. La sede dell'attività di studio e di ricerca sarà l'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e avrà la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile/rinnovabile.
2. Ciascun incarico di ricerca conferito dall'INAF ha la durata massima di tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe, a condizione che l'incaricato non superi gli undici anni, anche non continuativi, di contratti ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
3. La durata complessiva degli incarichi di ricerca fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque essere superiore a tre anni, comprensivi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
4. Il termine massimo di cui ai commi 2 e 3 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai sensi dell'Art. 22-ter, comma 7, Legge n. 240/2010, nel termine massimo di tre anni della durata complessiva non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in congedo per maternità o paternità, congedo parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Gli incarichi di ricerca non danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'INAF, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 8 Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, o dal Direttore Scientifico per gli ambiti di propria competenza, garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, ed è composta dal Presidente e da due componenti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Incarichi di ricerca e incarichi post-doc di cui alla delibera del CDA n. 2 del 13 gennaio 2026.
2. Con lo stesso provvedimento verrà nominato il Segretario della Commissione Esaminatrice, che svolgerà anche le funzioni di Responsabile del Procedimento, con il preciso compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione.
3. Nella prima riunione, che a discrezione della Commissione potrà essere svolta anche con modalità telematica, la Commissione Esaminatrice stabilisce:
 - a. i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, che devono essere espressamente indicati nel verbale della riunione, al fine di assegnare i rispettivi punteggi;
 - b. il calendario dell'eventuale colloquio.
4. La Commissione Esaminatrice, ai fini della definizione dei criteri per la valutazione sia dei titoli che del colloquio, deve ispirarsi ai principi generali fissati dalla Carta Europea dei Ricercatori.
5. Per le esigenze del medesimo programma di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle disposizioni

contenute nel Regolamento Incarichi di ricerca e Incarichi post-doc di cui alla delibera del Cda n. 2 del 13 gennaio 2026.

6. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito con un eventuale numero massimo di posizioni indicate nel bando di selezione, entro 3 mesi dalla data di scadenza del bando di selezione. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Direttore della struttura interessata o, per gli ambiti di propria competenza, dal Direttore Scientifico una proroga fino a ulteriori 2 mesi.
7. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, salvo motivato ed eccezionale impedimento, il Direttore della struttura interessata o, per gli ambiti di propria competenza, il Direttore Scientifico dell'INAF provvederà alla revoca della nomina della Commissione Esaminatrice con proprio provvedimento.
8. Nel caso in cui i lavori della Commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della Commissione stessa, i Componenti della Commissione resteranno in carica, esclusivamente per la selezione in oggetto, fino alla conclusione dei lavori.

Art. 9 Modalità di selezione e graduatoria

1. La selezione, attuata mediante valutazione comparativa dei candidati, è per titoli, integrata da eventuale colloquio da poter svolgere, a discrezione della Commissione esaminatrice, eventualmente anche in modalità remota, ed è finalizzata ad accertare e valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale e di pubblicazioni/rapporti tecnici/prodotti idonei allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente bando.
2. La valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate sulla base dei seguenti criteri, preliminarmente dettagliati dalla commissione esaminatrice con specifico riferimento alle caratteristiche del programma di ricerca oggetto della selezione:
 - a. attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione desumibili dal curriculum;
 - b. attinenza e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche/i rapporti tecnici e degli altri prodotti presentati in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c. eventuale colloquio, volto a stabilire l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. La Commissione Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato un punteggio non superiore a 100, così articolato:
 - a. 40 punti per la valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e titoli valutabili ai sensi dell'articolo 10 del presente Bando.
 - b. 60 punti per l'eventuale colloquio.

4. La valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli precede l'eventuale colloquio e sarà effettuata sulla base dei documenti e dei titoli allegati alla domanda dai candidati, in base al criterio dell'attinenza alla tematica scientifica e tecnologica di cui al comma 2 del presente articolo.
5. La Commissione una volta conclusa la valutazione dei titoli, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
6. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati in sede di valutazione e di eventuale colloquio pubblico.
7. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di:
 - a. 28/40 punti per la valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli;
 - b. 42/60 per l'eventuale colloquio.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato:
 - a. con voto di laurea magistrale o a ciclo unico più elevato;
 - b. con il punteggio – colloquio più alto;
 - c. che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del DPR n. 487 del 1994 e ss.mm.ii.;
 - d. In caso di ulteriore parità, più giovane.
9. Risultano vincitori i candidati che sono compresi entro il numero degli incarichi previsti dal presente bando, secondo l'ordine della graduatoria formata.

Art. 10 Valutazione dei titoli e svolgimento colloquio

1. I titoli valutabili, entro il limite massimo pari a 40 punti, sono i seguenti:
 - a. Curriculum vitae et studiorum, con particolare riguardo al settore per il quale si concorre, e inclusi premi e borse di studio: fino a un massimo di 30/40;
 - b. Pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico attinenti al settore per il quale si concorre o settori affini: fino a un massimo di 5/40;
 - c. Altri titoli valutabili (titolo di dottore di ricerca e attività di formazione aggiuntivi rispetto a quello richiesto, conoscenza certificata di elettronica): fino ad un massimo di 5/40.
2. Verranno ammessi all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 28/40.
3. L'eventuale colloquio, che potrà essere svolto anche in videoconferenza a discrezione della Commissione esaminatrice, verterà sulla conoscenza dei seguenti argomenti:
 - a. gestione ed interfacciamento di sistemi e apparecchiature per la ricerca;
 - b. prototipizzazione di sistemi per la ricerca.Durante il colloquio la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese.
4. I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con apposito avviso, inviato a mezzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, con conferma di ricezione della comunicazione, almeno quindici giorni prima di quello in cui è stato fissato il colloquio.

5. Nel predetto avviso, che sarà pubblicato sul sito dell'INAF e sul sito dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali verrà data comunicazione:
 - a. del punteggio riportato dal candidato in sede di valutazione dei titoli;
 - b. del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'eventuale colloquio.
6. I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione dovranno, pertanto, presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella comunicazione di cui al precedente comma 4 per sostenere il colloquio.
7. Eventuali rinvii del colloquio verranno comunicati ai candidati con le stesse modalità stabilite dai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
9. L'eventuale assenza del candidato al colloquio sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa.
10. Qualora il colloquio venga svolto in videoconferenza, dovranno essere adottate misure idonee ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza e di imparzialità attraverso l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati in modalità telematica qualora la causa tecnica non sia imputabile al candidato, la Commissione Esaminatrice prevederà, su istanza del/gli interessato/i, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie relative al trattamento dei dati personali;
11. Qualora, invece, il colloquio venga svolto in presenza, dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a. per lo svolgimento del colloquio dovrà essere utilizzata un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;
 - b. al termine di ogni seduta riservata al colloquio, la Commissione Esaminatrice predisporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi;
 - c. al termine di ogni seduta la Commissione Esaminatrice redigerà apposito verbale, nel quale verranno riportati i punteggi riportati nel colloquio dai singoli candidati, che verrà affisso all'ingresso dell'aula scelta per l'espletamento della prova orale se in presenza, e comunque pubblicato sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, sul Sito Web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, al seguente indirizzo "www.inaf.it", sul Sito Web dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali.

12. Il colloquio, si intende superato se il candidato avrà raggiunto un punteggio almeno pari a 42/60.
13. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
14. Alla conclusione della procedura di selezione, il Segretario della Commissione Esaminatrice, nonché Responsabile del Procedimento curerà la trasmissione al Direttore dei relativi atti, nonché della graduatoria finale di merito.
15. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione è approvata con provvedimento del Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e viene pubblicata sul Sito Web dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, al seguente indirizzo <https://www.iaps.inaf.it> sezione "Concorsi".

Art. 11 Conferimento dell'incarico di ricerca e stipula del relativo contratto

1. Il vincitore della procedura di selezione sarà formalmente convocato per la stipula del contratto con il quale verrà perfezionato il conferimento dell'incarico di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca non è soggetto a periodo di prova.
3. Il vincitore della procedura di selezione decade dal diritto all'incarico di ricerca nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i casi di oggettivo e comprovato impedimento e/o i casi di forza maggiore.
4. La stipula del predetto contratto di incarico di ricerca non darà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'INAF, né potrà essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore della relativa procedura dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione dell'incarico di ricerca, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente Bando.
6. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesto dall'articolo 2, comma 1 del presente Bando, l'Amministrazione trasmetterà la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
7. In caso di parere positivo del Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento dell'incarico di ricerca.

8. In caso di parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura che il conferimento dell'incarico al primo dei candidati idonei.
9. Il titolare dell'incarico di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca dovrà assumere, sotto la propria responsabilità, l'impegno di non usufruire, durante tutto il periodo di durata dei predetti incarichi di ricerca, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
10. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo, il vincitore della procedura di selezione che intenda rinunciare all'incarico di ricerca dovrà far pervenire apposita comunicazione al Direttore dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali.
11. Qualora il vincitore della procedura di selezione dichiari espressamente, con le modalità definite nel precedente comma 10, di rinunciare al conferimento dell'incarico di ricerca ovvero nei casi in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il relativo contratto, il titolare dell'incarico di ricerca decida di recedere dal contratto o decada dal diritto o il contratto venga risolto, L'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali si riserva di conferire il medesimo incarico di ricerca ai candidati che sono risultati idonei, secondo l'ordine previsto dalla graduatoria finale di merito, approvata e pubblicata con le modalità previste dall'articolo 9 del presente Bando.
12. L'Istituto provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile.
13. Per quanto riguarda, invece, i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dei soggetti terzi, il titolare dell'incarico di ricerca sarà coperto da apposita polizza assicurativa stipulata dall'INAF con oneri a proprio carico.
14. La polizza di cui al precedente comma non copre il titolare dell'incarico di ricerca dai rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dell'Ente.
15. Il titolare dell'incarico di ricerca potrà recedere dal contratto all'uopo stipulato dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
16. Il termine di preavviso per recedere dal contratto decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
17. In caso di mancato preavviso, l'INAF ha il diritto di trattenere sugli emolumenti ancora da corrispondere al titolare dell'incarico di ricerca l'importo corrispondente al periodo per il quale il preavviso non è stato dato.
18. In ogni caso, l'annullamento della procedura di selezione oggetto del presente Bando, che costituisce l'indispensabile presupposto del conferimento dell'incarico di ricerca, è motivo di risoluzione del relativo contratto, senza obbligo di preavviso e fatto comunque salvo il pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni eventualmente già rese.

Art. 12 Trattamento economico

1. Al titolare dell'incarico di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo lordo nella misura stabilita dalla Fascia 3 dell'Appendice 2 del Regolamento Incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INAF, in conformità a quanto previsto dall'art 22-ter, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, pari ad Euro 32.000,00, esclusi gli oneri a carico dell'Ente, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Istituto, tenuto conto dei vincoli imposti dall'art. 9, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dall'art. 22-ter, comma 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La spesa complessiva, per l'incarico di ricerca (fascia 3) sarà garantita dai fondi assegnati nel Bilancio 2026 sulle seguenti Funzioni Obiettivo:
 - **1.05.04.03.33 - Addendum 2022-19-HH.1-2026 “Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA – realizzazione e test dell’Instrument System e supporto per la fase E” all’Accordo ASI-INAF n. 2022-19-HH.0 – CUP F83C22001550005;**
 - **1.05.04.03.44 - Contratto ASI-INAF n. 2023-2-R.0 “Cubesat Solar Polarimeter (CUSP) – Fase B” – CUP F83C23003180005.**
4. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 247 del 23 ottobre 2007, mentre in materia di congedo per malattia, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007, come richiamato nel comma precedente, è integrata dall'INAF fino alla concorrenza dell'intero importo dell'incarico di ricerca.
6. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non viene calcolato ai fini della quantificazione del termine di durata dell'incarico di ricerca.
7. Per poter garantire la copertura sanitaria del titolare dell'incarico di ricerca selezionato nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) dell'Unione Europea, ove necessario il costo sostenuto per la sua iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale sarà rimborsato dall'INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali anche a carico dei fondi di progetto.

Art. 13 Decorrenza e obblighi

1. La data di decorrenza dell'incarico di ricerca è stabilita dal Direttore dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, all'atto della convocazione per la stipula del contratto.
2. La data di attivazione del contratto dovrà avvenire presumibilmente il 1° dicembre 2026, ma una data anticipata o posticipata sarà negoziabile. La data iniziale esatta potrebbe essere ragionevolmente ritardata se richiesto dal completamento delle procedure amministrative e / o per i casi di cui all'art. 11 del presente Bando.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca ha l'obbligo:
 - a. di sottoscrivere preliminarmente il contratto regolante la collaborazione all'attività di ricerca preventivata e quant'altro ivi contemplato;
 - b. di iniziare puntualmente, salvo motivato impedimento temporaneo da comunicare tempestivamente all'INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, alla data indicata contrattualmente l'attività di ricerca in programma presso la sede dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali;
 - c. di continuare regolarmente ed ininterrottamente l'attività di ricerca per l'intero periodo dell'incarico;
 - d. di osservare tutte le norme interne dell'INAF e di uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza e di attenersi alle indicazioni del Responsabile Scientifico del progetto/dell'attività e, altresì del Tutor per gli incarichi di ricerca;
 - e. di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del Regolamento del Personale dell'INAF, in modalità analoghe al personale INAF, al Codice Etico per i dipendenti pubblici, al Codice di Comportamento e al Codice Etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'INAF;
 - f. di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..
4. Il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs.81/2008 a carico dell'Istituto e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Il titolare dell'incarico di ricerca che dopo avere iniziato a svolgere l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente senza giustificato motivo, per l'intera durata dell'incarico di ricerca, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine, dietro parere del Responsabile Scientifico, dia prova di palese insufficiente attitudine alla ricerca in programma, potrà incorrere nella risoluzione del contratto con conseguente interdizione dall'ulteriore fruizione dell'incarico di ricerca con atto motivato del Direttore.
6. Dell'eventuale avvio del procedimento interno volto a decisione di risoluzione del contratto verrà data comunicazione all'interessato, che avrà facoltà di sottoporre ogni propria controdeduzione in merito con memoria scritta indirizzata al Direttore dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali.

7. Della conclusione dello stesso procedimento, sia in caso di semplice rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verrà parimenti data comunicazione motivata all'interessato.
8. Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione dell'incarico di ricerca di ricerca solo nel caso che il titolare necessiti di assentarsi per condizioni di gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese, o per altro grave motivo.
9. Le condizioni di sospensione dell'incarico di ricerca andranno debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente all'Istituto.

Art. 14 Valutazione dell'attività di ricerca

1. Il titolare dell'incarico di ricerca è soggetto a valutazione, secondo la cadenza indicata nel relativo contratto, ed è tenuto a redigere, a tal fine, dettagliate relazioni scritte sulle attività di ricerca svolte, da sottoporre all'esame del Tutor/Responsabile scientifico, che provvederà ad approvarle, esprimendo, in merito, il proprio motivato giudizio.
2. Nel caso in cui il Tutor/Responsabile Scientifico non dovesse approvare la relazione sulle attività di ricerca svolte dal titolare dell'incarico di ricerca, motivando adeguatamente la propria decisione, la Direzione dell'INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto.
3. L'eventuale realizzazione di un'invenzione suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare del contratto di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento dell'INAF ed alle clausole del contratto individuale di lavoro.

Art. 15 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione che forma oggetto del presente Bando ed il rispetto dei termini previsti, per ogni sua fase, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, verrà nominato con Determina Direttoriale contestualmente alla nomina della Commissione Esaminatrice.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE, denominato anche Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presentano domanda di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente Bando o, comunque, acquisiti a tal fine dal predetto Istituto, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Esaminatrice.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ed, in particolare, il diritto di accedere ai loro dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta all'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
 - b. a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpdp@inaf.it;
 - c. a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpdp-inaf@legalmail.it.
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo Regolamento.

Art. 17 Pubblicità

1. Il presente avviso di selezione nonché gli atti conseguenti al predetto avviso saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul portale nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>, sul Sito Web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, al seguente indirizzo "www.inaf.it", Sezione "Lavora con noi"; nonché sul Sito Istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Sito Istituzionale dell'Unione Europea, secondo le modalità indicate dal predetto Dicastero.

Art. 18 Norme di rinvio

1. Qualsiasi informazione relativa al presente Bando, potrà essere richiesta inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: silvia.calabria@inaf.it

2. Per tutto quanto non sia previsto e disciplinato dal presente Bando si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di incarichi per lo svolgimento di attività di ricerca.

Il Direttore dello IAPS
Dottore Marco Feroci



Marco
Feroci
22.09.2026
08:12:43
GMT+01:00